

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPA - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Notifica della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale a mani proprie della parte: valida anche se si è costituita tramite difensore.

La notifica della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale a mani proprie della parte (specificamente del legale rappresentante della società), è valida ed idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione, previsto dall'art. 51, comma 1, D.Lgs. n. 546 del 1992, quand'anche nel giudizio a quo la parte si sia costituita a mezzo di un difensore.

Cassazione civile, sezione quinta, sentenza del 26.3.2014, n. 7059

...omissis...

Con il primo motivo di ricorso il ricorrente Consorzio di bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po lamenta violazione e falsa applicazione degli D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 17 e 51, in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il giudice di appello ha ritenuto che l'appello fosse inammissibile perchè notificato oltre il termine di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 51, senza considerare che la notifica della sentenza di primo grado era nulla ed inidonea a far decorrere il termine breve per proporre appello perchè effettuata presso la sede del consorzio di bonifica a mani dell'impiegato addetto alla ricezione degli atti, nonostante lo stesso Consorzio nel precedente grado di giudizio fosse ritualmente domiciliato presso il proprio difensore.

Con il secondo motivo di ricorso il Consorzio ricorrente lamenta omessa insufficiente e contraddittoria motivazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5, in quanto il giudice di appello non ha esposto le ragioni per cui non ha ritenuto nulla la sentenza e violato il diritto di difesa nonostante l'omessa comunicazione alle parti dell'avviso di fissazione dell'udienza di discussione tenutasi in data 21 giugno 2005 (in quanto il Consorzio si era costituito in primo grado in data 17/5/2005).

Con il terzo motivo di ricorso il Consorzio ricorrente lamenta omessa insufficiente e contraddittoria motivazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5, in quanto il giudice di appello non ha esposto le ragioni per cui non ha ritenuto inammissibile il ricorso introduttivo proposto dal contribuente che ha impugnato la sola cartella di pagamento e non anche il bilancio di previsione del Consorzio di bonifica ed il ruolo di contribuenza.

Il ricorso proposto è fondato in ordine al primo motivo e deve essere accolto, assorbiti gli altri motivi.

In tema di notificazioni degli atti di impugnazione nel processo tributario, questa Corte ha affermato infatti che il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 49, richiamando solo alcune disposizioni del codice di procedura civile, rende applicabile anche lo stesso D.Lgs. n. 546, art. 16, che regola le modalità delle notificazioni degli atti del processo tributario e - in tale ambito - detta una disciplina speciale, in virtù della quale è sempre consentita "la consegna a mani proprie", intendendosi in tal caso tutte le forme di notifica previste dagli artt. 138 e 140 c.p.c., e la notifica a mezzo del servizio postale, a seguito delle quali l'atto venga comunque consegnato a mani proprie del destinatario". (Sez. 5, Sentenza n. 10474 del 03/07/2003).

Tuttavia nella vicenda in esame, in cui il destinatario dell'atto era una società, la notifica è stata effettuata mediante consegna al portiere presso la sede della società: pertanto non può ritenersi effettuata una notifica a mani proprie. Infatti secondo Sez. 5, Sentenza n. 5504 del 09/03/2007 "L'espressione "mani proprie", secondo una stretta interpretazione letterale, imposta dalla natura processuale speciale della norma, è da riferire esclusivamente alla parte e, quindi, la consegna in mani proprie della parte rappresenta la modalità di comunicazione e notificazione di atti e provvedimenti alla quale si può sempre ricorrere. Pertanto, la notificazione della sentenza della commissione tributaria provinciale a mani proprie della parte (nella specie il rappresentante legale della società ricorrente), quand'anche nel giudizio "a quo" si sia costituita a mezzo di un difensore, è valida ed idonea a fare decorrere il termine breve di impugnazione previsto dall'art. 51, comma 1, del citato decreto legislativo.

Deve quindi essere accolto il primo motivo di ricorso e cassata la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della CTR della Lombardia affinché, ritenuto tempestivo l'appello proposto dal Consorzio, si pronunci in ordine ai motivi proposti.

p.q.m.

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR della Lombardia anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Quinta Civile, il 5 febbraio 2014.

Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2014